



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 settembre 2020 n.152

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 25 della Legge 7 luglio 2020 n.113;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 17 agosto 2020;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato detta disposizioni modificative del Decreto 24 aprile 2003 n.53, come già modificato dal Decreto 7 giugno 2004 n.75, nelle more della definizione della riforma complessiva dell'ordinamento contabile dello Stato e nell'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della Legge 3 ottobre 2019 n.154.
2. Le modifiche di cui ai successivi articoli sono introdotte allo scopo di perseguire la semplificazione dei procedimenti di gestione della spesa e di valorizzare le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali con riferimento ai predetti procedimenti, in linea con le disposizioni del Titolo V della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, con gli indirizzi di cui all'articolo 2 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 nonché con l'ulteriore delega di cui all'articolo 25 della Legge 7 luglio 2020 n.113.

Art. 2 *(Modifiche all'articolo 21 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche)*

1. L'articolo 21, commi sesto e settimo del Decreto n.53/2003, come già modificati dall'articolo 4 del Decreto n.75/2004, sono così ulteriormente sostituiti:
"Non si può procedere ad atti di spesa se non è avvenuta la preventiva registrazione dei relativi impegni tramite l'apposita procedura informatica, fatta eccezione per i casi di documentata urgenza, per le spese di rappresentanza ed ospitalità e per le piccole spese sostenute con il fondo a rendere. Non è consentita l'accensione di impegni di spesa generici preventivi, salvo che siano destinati a spese omogenee previa comunicazione alla Direzione della Finanza Pubblica. In presenza di determinate esigenze il ricorso ad impegni generici preventivi è consentito con le modalità di cui all'articolo 62.

Gli impegni a carico dell'esercizio finanziario chiuso possono essere assunti sino al 20 gennaio dell'anno successivo.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53)

1. L'articolo 23 del Decreto n.53/2003 è così sostituito:

“Art. 23

(Autorizzazioni e limiti di spesa)

Il Congresso di Stato è il solo organo che può autorizzare spese senza alcun limite e quindi assumere i correlati impegni, nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione.

Il Congresso di Stato può, altresì, dichiarare immediatamente esecutive, per ragioni di urgenza, le autorizzazioni di spesa dallo stesso deliberate.

E' facoltà del Congresso di Stato concedere deleghe alle autorizzazioni di spesa sia ai singoli Segretari di Stato sia ai Direttori di Dipartimento, Dirigenti e Responsabili di Unità Operativa, ai sensi dell'articolo 48 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, entro i seguenti limiti:

- a) Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio: euro 30.000,00 quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa su qualsiasi capitolo di Bilancio;
- b) Segretari di Stato: euro 10.000,00 quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa, limitatamente ai capitoli relativi al funzionamento, iniziative, rappresentanza ed ospitalità delle Segreterie di Stato nonché all'erogazione di contributi occasionali ed all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, secondo quanto specificato con Regolamento del Congresso di Stato;
- c) Direttori di Dipartimento e Dirigenti: euro 15.000,00 quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa, limitatamente ai capitoli di propria pertinenza, fatto salvo quanto previsto alla lettera d). Su proposta del competente Dirigente, la delega potrà essere conferita dal Congresso di Stato anche a Responsabile di Unità Operativa;
- d) Direttori di Dipartimento, Dirigenti e Responsabili di Unità Operativa che esercitino funzioni di Stazioni Appaltanti: si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e successive modifiche in riferimento a spese ed oneri derivanti da forniture e somministrazioni di beni e servizi. In tale caso, il soggetto delegato dal Congresso di Stato assume, altresì, i relativi impegni di spesa. Le autorizzazioni ed i relativi impegni possono essere adottati, in conformità alla delega del Congresso di Stato, anche su capitoli che pertengano a Dipartimenti ed UO diverse dalla Stazione Appaltante.

Quando gli interventi si riferiscono a manifestazioni, eventi ed iniziative, se la loro realizzazione comporta maggiori oneri retributivi per prestazioni di lavoro dei dipendenti pubblici, la relativa autorizzazione - anche agli effetti della competenza autorizzativa di spesa - deve tenere conto dei predetti oneri, debitamente quantificati, in quanto gli oneri medesimi concorrono a formare la previsione complessiva di spesa; inoltre, l'autorizzazione deve indicare anche i pertinenti capitoli di spesa sui quali imputare gli oneri retributivi, interpellando all'occorrenza l'UO Ufficio Gestione Personale PA nonché, eventualmente, gli altri uffici di gestione del personale del Settore Pubblico Allargato.

Se più Segretari di Stato/Dirigenti concorrono al pagamento di uno stesso intervento, la relativa autorizzazione non rientra nella loro competenza anche se i rispettivi oneri sono inferiori al limite di cui alle lettere b) e c) del terzo comma ma spetta al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio od al Congresso di Stato a seconda che l'onere complessivo sia o meno inferiore a euro 30.000,00.

Il Congresso di Stato ha, altresì, la facoltà a dichiarare l'immediata esecutività delle autorizzazioni di spesa riguardanti costi aventi carattere d'urgenza ed indifferibilità.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi sono trasmessi alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, che li sottoporrà al controllo di legittimità successivo nella prima seduta utile.

Il Congresso di Stato ha, infine, la facoltà di delegare - per ciascun esercizio finanziario - il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio ad autorizzare spese di importo superiore al limite di cui alla lettera a) del terzo comma in relazione a determinati capitoli di spesa compresi quelli relativi alle anticipazioni in partite di giro.

Le autorizzazioni dei Segretari di Stato possono essere apposte nell'apposito spazio predisposto sul modulo dell'impegno di spesa.

Le firme apposte dai Segretari di Stato, dai Direttori di Dipartimento, dai Dirigenti e dai Responsabili di Unità Operativa appositamente delegati sugli impegni di spesa costituiscono anche autorizzazione della spesa.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 24 del Decreto 24 aprile 2003 n.53)

1. L'articolo 24, primo e secondo comma del Decreto n. 53/2003 è così sostituito:

“Se, durante il completamento delle procedure di attuazione e di programmazione di una spesa, si riscontra o si prevede attendibilmente un supero della spesa già impegnata, il maggior costo può essere autorizzato dallo stesso Segretario di Stato, Direttore di Dipartimento, Dirigente Responsabile di Unità Operativa che ha rilasciato la precedente autorizzazione oppure dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, sempre che l'onere complessivo non superi i limiti individuali di cui all'articolo 23, terzo comma; in caso contrario, la maggiore spesa deve essere autorizzata dal Congresso di Stato.

L'integrazione di spesa comporta la variazione e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa già assunto, e deve essere sottoposta al controllo di legittimità solo se supera del 5 % l'ammontare dell'impegno iniziale; in caso contrario, il supero di spesa è solamente partecipato all'organo di controllo competente.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 25 del Decreto 24 aprile 2003 n.53)

1. L'articolo 25, primo comma del Decreto n.53/2003 è così sostituito:

“Le spese di rappresentanza e di ospitalità sono autorizzate dai Segretari di Stato o, su delega degli stessi, dai Direttori di Dipartimento, entro i limiti previsti al precedente articolo 23; la delega ai Direttori di Dipartimento può riferirsi alle sole spese di rappresentanza dei Dipartimenti e delle UO afferenti agli stessi.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 28 del Decreto 24 aprile 2003 n.53)

1. L'articolo 28, primo comma del Decreto n. 53/2003 è così sostituito:

“Il Congresso di Stato - salvo delega conferita, con eventuali limiti e prescrizioni, a Direttori di Dipartimento e Dirigenti - è l'organo competente ad autorizzare rapporti di consulenza professionale e collaborazione coordinata e continuativa, i quali devono essere formalizzati in una convenzione o disciplinare d'incarico; tali atti devono essere allegati all'impegno di spesa.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 29 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche)

1. L'articolo 29, commi quarto, quinto e sesto del Decreto n.53/2003, come già modificati dall'articolo 6 del Decreto n.75/2004, sono così ulteriormente modificati:

“Il fondo a rendere è ricostituito periodicamente mediante emissione di regolari liquidazioni di spesa di importo non inferiore a euro 500,00, ad eccezione di quella di reintegro in chiusura d’esercizio, ovvero di quella autorizzata dalla UO Contabilità di Stato, corredata dalla prescritta documentazione, comprovante le spese effettivamente sostenute, nonché, se del caso, dalle opportune giustificazioni a sostegno della necessità od opportunità del pagamento anticipato o contestuale.

Ove non esistano motivazioni valide e comprovabili, non è ammesso il pagamento anticipato o contestuale di forniture o prestazioni di importo superiore a euro 500,00 ad esclusione dei pagamenti effettuati mediante contrassegno o secondo quanto previsto dall’articolo 26, commi 10, 11 e 12 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche. Non è ammesso, in ogni caso, il pagamento a mezzo del fondo a rendere delle prestazioni di cui all’articolo 28 del presente regolamento, con esclusione dei soli rimborsi di spese documentate.

L’utilizzo del fondo a rendere è subordinato ai seguenti adempimenti:

- applicazione della ritenuta a titolo di bollo di quietanza sui pagamenti superiori a euro 500,00, esclusi i pagamenti effettuati fuori territorio per l’acquisto di beni e servizi e, in quanto applicabili, con i criteri di cui al successivo articolo 42;
- richiesta della fattura o documento equipollente per spese d’importo superiore a euro 105,00.”.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 34 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche)

1. L’articolo 34, primo comma del Decreto n.53/2003, come già modificato dall’articolo 9 del Decreto n. 75/2004, è così ulteriormente modificato:

“La fattura o nota spese è inserita dalle competenti UO nel sistema di gestione documentale entro il primo giorno lavorativo dal ricevimento. Le UO provvedono, inoltre, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura o nota spese, all’inserimento delle medesime nel sistema informatico di gestione contabile ed all’emissione delle liquidazioni di spesa sui capitoli di Bilancio di rispettiva pertinenza nonché all’invio entro il predetto termine all’UO Contabilità di Stato.”.

2. L’articolo 34, settimo comma, primo punto del Decreto n.53/2003, come già modificato dall’articolo 9 del Decreto n. 75/2004, è così ulteriormente modificato:

“- fattura o documento equipollente, munito dell’annotazione del visto di liquidazione convalidato con la firma del Funzionario responsabile. Il predetto visto rende originale a tutti gli effetti il documento di spesa, sotto la diretta responsabilità del Funzionario che lo ha apposto. In caso di pluralità di fatture o documenti equipollenti, l’annotazione del visto di liquidazione convalidato può essere apposta, anziché su ogni singolo documento, su un unico modulo riepilogativo riportante l’elenco delle fatture o documenti equipollenti posti in pagamento, con i relativi estremi ed importi;”.

Art. 9

(Modifiche all’articolo 35 del Decreto 24 aprile 2003 n.53)

1. L’articolo 35, primo comma del Decreto n.53/2003 è così sostituito:

“L’importo di ciascuna liquidazione di spesa, (fatta eccezione per pagamenti aventi natura occasionale o di modesta entità e/o riferiti ad indennità di trasferta da liquidarsi in favore di pubblici dipendenti), non deve essere inferiore a euro 500,00.”.

Art. 10

(Modifiche all’articolo 48 del Decreto 24 aprile 2003 n.53)

1. All’articolo 48, primo comma del Decreto n.53/2003 è aggiunto il seguente periodo:

“I Segretari di Stato hanno facoltà di delegare ai Direttori di Dipartimento la competenza autorizzativa alle missioni e trasferte dei Dirigenti, di cui all’articolo 11, secondo comma, lettera a) della Legge 18 marzo 1997 n.37.”.

Art. 11

(Deroghe alle procedure operative)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 62 del predetto Decreto n. 53/2003, il Nucleo per la tenuta del sistema di gestione documentale ed il Nucleo per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di concerto con la Direzione della Finanza Pubblica e la Contabilità di Stato hanno facoltà di autorizzare deroghe alle procedure operative di cui al Decreto n. 53/2003, come già modificato dal Decreto n. 75/2004 e dai superiori articoli, qualora la deroga si renda utile o necessaria per consentire la gestione informatizzata del procedimento di gestione delle entrate e delle spese afferenti al Bilancio dello Stato.

Art. 12

(Norme finali)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di spesa avviati successivamente alla sua ratifica, in data stabilita dal Congresso di Stato con propria deliberazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini